



Oggetto: Osservazioni della CGIL e della FLC CGIL schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (Atto n.126)

Premessa

La CGIL e la FLC CGIL in premessa considera positiva la scelta del MUR di sostituire in toto il precedente DPR 143/19 che oltre ad essere un provvedimento che presentava forti criticità, puntualmente segnalate da questa organizzazione in tutte le sedi, risultava di fatto inapplicabile per la complessità e la farraginosità delle procedure che rischiavano di paralizzare in poco tempo tutte le istituzioni.

Nella valutazione del provvedimento occorre distinguere due aspetti.

Innanzitutto, il fatto che ci sarà finalmente un provvedimento che regolerà a regime il reclutamento del personale afam, rappresenta un aspetto davvero positivo in quanto si mettono le basi affinché il sistema possa con regolarità assumere personale senza dover ricorrere continuamente a procedure speciali istituite per legge. È facile intuire che ciò consentirà, da un lato, di programmare gli interventi su una base pluriennale a livello nazionale e di singola istituzione e, dall'altro, di consolidare e irrobustire il comparto che da anni vive una fase di crescita davvero formidabile.

Poi ci sono i contenuti del provvedimento che sono oggetto di analitiche osservazioni in questo documento. In particolare, consideriamo positivi: l'istituzione dell'abilitazione artistica nazionale (AAN), il meccanismo del reclutamento di coloro che siano in possesso dell'AAN, forme di tutela del personale precario che ha garantito l'ordinaria funzionalità delle istituzioni, l'introduzione della figura del ricercatore.

Il testo presenta tuttavia molte criticità, anche sugli aspetti applicativi relativi ai punti positivi sopra elencati, e che sono oggetto delle richieste di modifica della FLC CGIL.

Osservazioni di carattere generale

Nell'esaminare il provvedimento occorre ricordare che il sistema afam è mancante di alcuni "check and balance" presenti nel sistema universitario (sempre più deboli, in realtà, ma comunque presenti), sia a livello nazionale (norme e criteri di funzionamento del Sistema nazionale universitario), sia negli equilibri e nelle dialettiche degli organismi accademici.

Ciò ha evidenti ricadute su due elementi cardine che rischiano di far deragliare l'intero sistema: la programmazione negli organici e le commissioni di concorso. Sul primo punto, ad esempio la programmazione universitaria ha ampi margini di scelta, ma anche precisi vincoli (sia di ordine didattico, su requisiti minimi docenza, sia di ordine finanziario e di ruolo, vedi D.Lgs. 49/2012): nello schema di regolamento non sembra di cogliere nulla di tutto questo.

Sulla commissione di concorso, assume un ruolo preminente e significativo il Direttore, sia in AAN (in modo palesemente incongruo), sia in commissioni di concorso (in università impensabile), in commissioni peraltro molto ristrette (3 componenti) e quindi con un ruolo rilevante. Il rischio di creare veri e propri feudi è dietro l'angolo.

Abilitazione artistica nazionale

L'istituzione dell'AAN assume per la FLC CGIL un ruolo chiave per il mantenimento della dimensione nazionale del sistema AFAM contro tutti i tentativi di una sua disgregazione con la scusa dell'autonomia da garantire alle singole istituzioni.

CGIL

Corso d'Italia, 25 – 00198 Roma Tel. 06 84761 www.cgil.it **FLC CGIL**

Via Leopoldo Serra, 31 – 00153 Roma Tel. 06 83966800 www.flcgil.it





In primo luogo, deve essere chiarito in maniera inequivocabile che il possesso dell'AAN costituisce elemento necessario per poter assumere incarichi di docenza anche nelle istituzioni non statali accreditate.

In secondo luogo, occorre prevedere un preciso rapporto tra abilitati e reclutamento nel triennio successivo. Per la FLC il rapporto deve essere del 10/20% in più dei posti successivamente messi a concorso anche per evitare che si creino aspettative a cui sarà impossibile dare risposta.

In terzo luogo, deve essere eliminato il riferimento alla durata di nove anni dell'abilitazione che rischia di creare sperequazioni legate alle tempistiche di acquisizione del titolo.

In quarto luogo, se è del tutto legittimo che una commissione nazionale abbia sede tecnico-amministrativa presso una istituzione AFAM, non è ammissibile che tale sede diventi poi bacino di controllo della commissione. Se l'Abilitazione è nazionale le commissioni dell'AAN sono nazionali. Conseguentemente è illogico che il direttore dell'istituzione sede delle commissioni nazionali sia automaticamente anche il presidente delle commissioni. Questa previsione non ha alcun precedente nel modello universitario

In quinto luogo è necessario l'acquisizione dell'AAN sia valutata adeguatamente in tutte le procedure di reclutamento previste, ad esempio anche per i contratti a tempo determinato. Il ruolo del CNAM appare molto ridimensionato rispetto a quanto previsto dalla Legge 508 ed è pertanto necessario valorizzarne ruolo e funzioni.

Reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo indeterminato

Come detto in precedenza, è fondamentale, per rendere governabile il sistema di reclutamento, che vi sia una stretta connessione tra il numero di abilitati e programmazione delle assunzioni. A questo aspetto occorre aggiungere che per evitare dispendio di energie e risorse e il moltiplicarsi di procedure concorsuali (peraltro con commissioni a cui viene negato persino il rimborso delle spese) è necessario che siano banditi congiuntamente concorsi al di sotto di una certa soglia numerica di posti disponibili per settore disciplinare nelle singole istituzioni (almeno 12 posti).

Si propone che le commissioni siano formate esclusivamente da docenti del medesimo settore artistico disciplinare o affine di cui uno dell'istituzione che ha bandito il concorso e due di altre istituzioni. Il presidente è sorteggiato tra i membri della commissione.

Commissioni giudicatrici concorsi del personale docente e ricercatore

Oltre alle disposizioni sulla composizione delle commissioni di cui ai punti precedenti, proponiamo che si utilizzi una disposizione della legge 240/10 secondo cui alle procedure di reclutamento non possano partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o coniugio con un docente dell'istituzione o con il direttore o con il presidente o con un componente del Consiglio di amministrazione o con un componente del nucleo di valutazione.

Riteniamo irricevibile il fatto che ai componenti delle commissioni giudicatrici venga negato persino il rimborso delle spese sostenute. Conseguentemente chiediamo la cancellazione di tale previsione.

Vincolo quinquennale personale docente e ricercatore

È previsto il blocco quinquennale del personale docente e ricercatore neoassunto. Si tratta di una disposizione del tutto ignota al settore universitario.

Concorsi di sede, come previsti dallo schema di Regolamento, e il blocco quinquennale rendono il modello di reclutamento assai più simile a quello degli enti locali che a un sistema di livello terziario in cui la mobilità, anche internazionale, dei docenti e dei ricercatori rappresenta un elemento da valorizzare e non limitare.

CGTI

Corso d'Italia, 25 – 00198 Roma Tel. 06 84761 www.cgil.it FLC CGIL

Via Leopoldo Serra, 31 – 00153 Roma Tel. 06 83966800 www.flcgil.it





In questo contesto appare davvero fuori luogo la disposizione secondo cui "due o più istituzioni, su istanza congiunta di dipendenti appartenenti al personale tecnico-amministrativo di ruolo, del medesimo profilo professionale, e, per il personale docente e ricercatore, del medesimo settore artistico-disciplinare, possono disporre lo scambio di sede tra gli interessati, previa comunicazione al Ministero." (art. 4 comma 10)

A tutto ciò occorre aggiungere che il blocco quinquennale rischia di azionare un ampio contenzioso, come già avvenuto in altri settori, di creare la categoria dei docenti o ricercatori "ingabbiati" senza dimenticare che vi sono leggi a tutela delle situazioni di fragilità personale che non possono essere bypassate dal Regolamento

Per la CGIL è il CCNL che deve prendere in carico del tema della continuità nella sede di servizio e non il Regolamento.

Mobilità del personale docente

Si prevede la legificazione della mobilità che viene di fatto equiparata al reclutamento. Si tratta di una disposizione sbagliata che provocherà un ampio malcontento tra il personale e l'attivazione di un aspro contenzioso tenuto conto delle innumerevole procedure che saranno attivate.

La mobilità, ivi compreso il passaggio verso altro settore artistico disciplinare, deve rimanere materia di relazioni sindacali, regolata dal CCNL di riferimento e non può essere confusa con il reclutamento. Aggiungiamo in più, che la regolamentazione per "legge" di questa materia rischia di creare un forte rigidità nel sistema che, invece, ha bisogno di norme che possano essere modificate con uno strumento flessibile, come il Contratto, in riferimento alle mutate situazioni che possono verificarsi concretamente.

Istituzione del ruolo delle figure di supporto diretto alla didattica

Come è noto, il CCNL Istruzione e Ricerca ha recepito alcune disposizioni di legge sulla istituzione di nuove figure di supporto diretto alla didattica: accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo, tecnici di laboratorio e modelli viventi. Durante la trattativa è stato impossibile collocare queste figure in un ruolo intermedio tra personale docente e personale TA.

Per questo motivo chiediamo che

- queste figure vengano esplicitamente citate allorquando si parla di ruoli nazionali (art. 17 comma 18)
- venga definito uno specifico articolo sul loro reclutamento (nuovo articolo 13-bis)

Incarichi di insegnamento

Chiediamo che vengano definite precise disposizioni di carattere nazionale in merito alla valutazione dei titoli, alla costituzione delle commissioni di valutazione, all'utilizzo delle graduatorie, ai limiti nell'utilizzo di tali incarichi extraorganico.

La regolazione del rapporto di lavoro deve essere demandata al CCNL Istruzione e Ricerca.

Bibliotecari

L'articolo ha dimenticato il caso dei docenti bibliotecari a tempo determinato in servizio

Personale TA

Riguardo al personale Tecnico Amministrativo chiediamo che venga ripristinare chiaramente la competenza del CCNL sulla mobilità

Concerto con il Ministero dell'Istruzione

Il Consiglio di Stato nei suoi pareri ha esplicitamente richiesto il concerto del Ministero dell'istruzione e del merito soprattutto in relazione all'abrogazione di molti articoli del D.Lgs.

CGIL

FLC CGIL

Corso d'Italia, 25 – 00198 Roma Tel. 06 84761 www.cgil.it Via Leopoldo Serra, 31 – 00153 Roma Tel. 06 83966800 www.flcgil.it





297/94. Nell'ultimo parere il CdS, nell' Adunanza di Sezione del 30 gennaio 2024, afferma che il concerto sarebbe stato effettivamente concesso da parte di quel ministero (punto 2, ultimo periodo del Considerato). Di tutto ciò non vi è alcuna traccia nel testo in discussione in questa commissione.

Sintesi

In sintesi, le nostre proposte possono essere così riassunte:

- il Regolamento deve entrare in vigore dall'a.a. 2025/26
- il numero di abilitati deve essere correlato alle assunzioni previste nella programmazione triennale
- l'abilitazione ha validità illimitata
- l'abilitazione è requisito di accesso inderogabile all'insegnamento nelle istituzioni afam non statali
- le commissioni dell'abilitazione sono nazionali e integralmente sorteggiate ivi compreso il presidente
- i concorsi sono obbligatoriamente attivati in modalità congiunta sotto una soglia numerica di assunzioni da effettuare
- le commissioni dei concorsi di sede sono integralmente sorteggiate
- i componenti delle commissioni hanno diritto per lo meno al rimborso delle spese
- alle commissioni dei concorsi per il personale docente e ricercatore si applicano le disposizioni sulle incompatibilità previste dalla Legge 240/10
- cancellazione del blocco quinquennale
- Mobilità del personale regolata dal CCNL Istruzione e Ricerca
- Istituzione di cattedre a tempo definito su richiesta del docente titolare
- Istituzione del ruolo nazionale delle figure di supporto diretto alla didattica
- Regolazione dei contratti di insegnamento

In allegato

- il testo con le proposte di modifica puntuale: in giallo le parte che si propone di aggiungere, in giallo barrato le parti che si propone di far cadere
- il testo risultante con evidenziate le integrazioni